



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2023 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100.	N. DEL	60 27/12/2024
---	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **ventisette** , del mese di **dicembre** , dalle ore **17:00** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa		X
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria		X
7) Italiano Caterina		X
8) Basile Sonia		X
9) Briguglio Tindaro	X	
10)Briguglio Mario	X	
Totali	6	4

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 6 , assenti n°04.

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott.Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa per l' Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Rientra in aula il consigliere Dott. Briguglio Mario, mentre si assenta il consigliere Parisi Piero Maria.

Il Presidente del Consiglio Dott. Briguglio Letterio dà lettura sintetica della proposta di deliberazione: *Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100.*

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che chiede al Sindaco se ci sono notizie relativamente all'Ati idrico in quanto non si ricorda se in merito il consiglio comunale aveva approvato la relativa delibera prima o dopo il 31 dicembre 2023.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco affermando che si sta andando avanti e che l'unico problema che si sta ponendo è l'individuazione del gestore in quanto è stata già fatta due volte la gara ed è andata deserta. Precisa che è un ente che per ora sta facendo ordinaria amministrazione ed infatti è stato approvato il consuntivo.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che chiede al Sindaco se il Comune ha delle partecipazioni in merito.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco affermativamente e precisa che la partecipazione è proporzionale al numero di abitanti. Fa presente che si sta valutando di passare la gestione all'Amam e si pone il problema che questa società deve essere rappresentativa di tutti i 108 comuni e quindi si dovrebbe allargare il capitale sociale in quanto al momento l'unica partecipata è solo per Messina e Taormina e attualmente Messina è in deroga. Precisa che la deroga è prevista per i Comuni sotto i mille abitanti che possono non farne parte e considerato che Messina ha una società, che di fatto fa quello che dovrebbe fare il gestore dell'Ati, si dovrebbe arrivare ad una soluzione complessiva che metta tutti d'accordo. Fa presente che la problematica per mettere a regime l'Ati oltre che essere di carattere amministrativo è più di carattere politico in questo momento. Ricorda il commissariamento che è stato fatto dopo che il Consiglio comunale si era espresso e che ha sovvertito una deliberazione consiliare mettendo a rischio la democrazia del paese.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N.6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N.0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO che sulla proposta è stato reso il parere del Revisore dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito delle eseguite votazioni e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione avente ad oggetto: *Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100.*



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

[email – info@comunescalettazanclea.it](mailto:info@comunescalettazanclea.it)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 61 DEL 10/12/2024

Presentata dal Sindaco:

Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile Area Economico - Finanziaria:

Dott.ssa Antonella Bongiorno

OGGETTO: Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100.

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;*
 - ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 21 del 03.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2019 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 28.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 27.12.2023 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2024 le pubbliche amministrazioni:

- ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023;
- entro il 31 dicembre 2024 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347 ter comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2473 quater codice civile;

Accertato che alla data del 31.12.2023 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A. – quota di partecipazione detenuta: 0,48 %;**
- **Società ATO ME4 in liquidazione – quota di partecipazione detenuta direttamente: 4,49 %;**
- **Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,77 %;**

Vista la nota con annesse schede di rilevazione, trasmessa dalla società S.R.R. Area Metropolitana di Messina prot. n. 1773 del 02.12.2024 acclarata al protocollo dell'ente in data 03.12.2024 con il n° 9138;

Considerato che:

- il Distretto Taormina Etna Soc.Cons.a.r.l., non ha tutt'oggi inoltrato le schede per la rilevazione della società, nonostante i ripetuti solleciti telefonici e per ultimo la nota prot. n. 8938 del 26.11.2024, inviata a mezzo pec, alla suddetta Società, che si allega alla presente deliberazione;
- L'ATO ME 4 in liquidazione, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non ha tutt'oggi inoltrato le schede per la rilevazione della società;

Visto l'esito della revisione periodica effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno, in quanto:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) -

C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;

- la Società ATO ME4 è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. comporta una partecipazione societaria molto esigua e la relativa dismissione priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti;

Preso atto che i dati di cui alle schede di rilevazione trasmesse si riferiscono all'esercizio finanziario 2023;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Considerato che sulla presente proposta va acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

Si PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute del Comune alla data del 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., accertando le schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società ;

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di non rilevare dalla suddetta ricognizione ordinaria la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante la inesistenza delle condizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;

**Il Responsabile Area
Economico-Finanziaria**
Dott.ssa. Antonella Bongiorno

Il Sindaco
Dott. Gianfranco Moschella

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2024

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Briguglio Letterio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

F.to

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Minissale
Giuseppina

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.to

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 31/12/2024 al 15/01/2025

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

X	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina



Comune di Scaletta Zanclea

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 61 DEL 10/12/2024

CON OGGETTO

Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scaletta Zanclea 10/12/2024

IL Responsabile dell'Area

Dott.ssa Antonella Bongiorno



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 61 DEL 10/12/2024

CON OGGETTO

Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento _x_ comporta __ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Capitolo	Importo €
------	-----------	--------	----------	-----------

Scaletta Zanclea, 10/12/2024

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonella Bongiorno



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

VERBALE N. 30 DEL 17 dicembre 2024

Prot. 9695 del 18-12-2024

Al Signor Sindaco
Dott. Gianfranco Moschella

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Dott.ssa Giuseppina Minissale

Al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Dott.ssa Antonella Bongiorno

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Scaletta Zanclea, ricevuta a mezzo PEC la proposta di Consiglio Comunale n. 61 del 10/12/2024 avente ad oggetto: **"Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n.100."**,

passa all'esame della stessa al fine di rendere il parere di competenza.

VISTO

L'Art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società

à in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [omiss...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

PREMESSO

-che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L., l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n. 3 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

-che la Corte dei Conti (Sez. Emilia Romagna) con deliberazione n. 3 del 2018, rileva che il parere non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.lgs. 175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'A.N.C.RE.L. ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica,

-che in mancanza dei suddetti requisiti il parere va richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio Comunale ex Art. 239, comma 1 lett. A) del TUEL;

L'Organo di revisione,

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP;
- della relazione tecnica reazionalizzazione annuale delle società partecipate ex Art.20 D.L. 175/2016;
- rella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex, art. 20 TUSP;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione 31/12/2022 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 27/12/2023 con la quale veniva approvato il Piano di razionalizzazione 2022 delle società pubbliche, e precisamente:

- S.R.R. Arca Metropolitana Società Consortile S.p.A. - quota detenuta 0,48%;
- Società ATO Me4 in liquidazione - quota detenuta 4,49%;
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. A.R.L. - quota detenuta 0,77%;

CONSIDERATO

Che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra citate partecipazioni sussistendone i presupposti di legge;

VISTI

- il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000;
- il TUSP;
- lo Statuto Comunale;
- visto il regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs. 175/2016

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto circa il mantenimento delle partecipazioni in essere.

INVITA L'ENTE

A partecipare a tutte le Assemblee dei soci convocate dai suddetti organismi partecipati in ordine alle approvazioni dei rispettivi Bilanci/Rendiconti, al fine di monitorare la corretta gestione degli stessi

F.to **Il Revisore Unico dei Conti**
Rag. Andrea FERRANTE

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Città Metropolitana di Messina)

P. I. : 00393920830

Telefono : 090 - 9596711

e-mail - info@pec.comunescalettazanclea.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Al Soggetto Liquidatore
Dott. Lazzarotti

Alla Società Consortile
"TAORMINA ETNA" A.R.L.
Fraz. Trappitello - Contrada Marfaele
TAORMINA (ME)
taorminaetnascarl@legalmail.it

Alla Soc. Sviluppo Taormina Etna S.R.L.
sviluppotorminaetnasrl@pec.it

OGGETTO: Richiesta inoltro schede per la revisione periodica delle partecipazioni societarie.
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2023 - Art. 20 c.1, TUSP. -
DIFFIDA.

In relazione all'oggetto si DIFFIDA la S.V., in qualità di soggetto liquidatore delle Società in indirizzo, a voler trasmettere, con la massima urgenza, all'indirizzo PEC ufficiofinanziario@pec.comunescalettazanclea.it, le schede, per la revisione periodiche delle partecipazioni societarie, al fine di permettere all'Ente di adempiere agli obblighi di legge.

Scaletta Zanclea 12.11.2024



Il Responsabile Area
Economico Finanziaria
Dott.ssa Antonella Bongiorno

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

(Città Metropolitana di Messina)



P. I. : 00393920830

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

mail – info@pec.comunescalettazanclea.it

RELAZIONE TECNICA IN ESITO ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA AL 31.12.2023.

PREMESSA

La legge di stabilità 2015 (Legge n.190 del 23.12.2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero ed i costi delle partecipate.

In particolare, l'articolo 1 comma 611, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto che le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n.244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla Legge di stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza dell'adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell'azione di razionalizzazione, contenuti di massima nel piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

a) D.lgs. 175/2016 - Art. 20. Revisione ordinaria delle partecipazioni

L'art. 20 del D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e s.m.i. (D.lgs. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società od organismi in controllo pubblico, anche congiunto). Dalla ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

b) Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

Nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è individuata la struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto, promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

La struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'art. 17 comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Fermo restando quanto disposto dall'art.17 comma 4 del decreto legge n. 90/2014, le amministrazioni pubbliche inviano alla struttura le segnalazioni periodiche ed ogni altro dato o documento richiesto.

c) Le precedenti ricognizioni ex D.lgs. 175/2016 (TUSP)

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30.09.2017 per la loro razionalizzazione.

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20.

In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege.

Con la legge 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5 bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche – una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30.09.2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31.12.2022 purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Questo Comune con deliberazione consiliare n. 21 del 03.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2018 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2019 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2020 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 28.12.2021 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020.

Con deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2022 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021.

Con deliberazione consiliare n. 52 del 27.12.2023 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.lgs. 175/2016.

FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTUAZIONE

Il D.lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico – sportiva esercitati in aree montane.

Permane il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società sulla base del D.lgs. 175/2016:

- SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta 0,48%;
- Società ATO ME4 in liquidazione – quota di partecipazione detenuta direttamente 4,49 %;
- Distretto Taormina Etna Sc arl - quota di partecipazione detenuta direttamente 0,77 %;

Con il presente piano si prevede di mantenere le partecipazioni per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

PIANO OPERATIVO:

Società ATO ME4 s.p.a.

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività del Comune (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché in favore dei Comuni soci costituenti "Ambito territoriale ottimale".

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Il procedimento di dismissione della partecipazione pertanto è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione ai sensi della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

Distretto Taormina Etna arl

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'amministrazione intende mantenere la partecipazione, trattandosi di società con scopi consorziali senza alcuna finalità speculativa che si propone di

promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

SRR Messina area metropolitana

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società Consortile per azioni", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina – individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012 n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' N. 1

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a. in liquidazione**

Tipo di società. Società per azioni

Data costituzione: 2002

% quote azionarie del Comune: 4,49 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali.

Pertanto la società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

Risultato di esercizio anno 2019: chiusura in pareggio.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati.

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento o liquidazione volontaria.

SOCIETA' N. 2

Denominazione: **Distretto Taormina Etna AR.I**

Tipo di società. Società consortile a responsabilità limitata

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune: 0,77 %

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e ferie.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opere pubbliche sulla base di accordo tra P.A., servizi di committenza; gestione di fondi europei.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

Misure di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) ed e) e dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Non sono stati comunicati all'ente ulteriori dati aggiornati al 2020.

SOCIETA' N. 3

Denominazione: **S.R.R. Messina Area Metropolitana**

Tipo di società. Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune: 0,48 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste agli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

Risultato di esercizio anno 2023: chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Scaletta Zanclea 03.12.2024

Il Responsabile dell'Area
Economico – Finanziaria
Dott.ssa Antonella Bongiorno



S.R.R. Messina Area Metropolitana
Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. n. **1773** del 02.12.2024

Ai Comuni Soci
Alla Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20, c. 1, TUSP e art. 17 D.L. n. 90/2014).

In riferimento alle richieste pervenute dagli Enti soci, aventi per oggetto la Revisione e il Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20, c.1, TUSP e all'Art. 17 D.L. n. 90/2014), si trasmettono allegate alla presente:

- Scheda compilata per la rilevazione delle partecipazioni dati relativi all'anno 2023;
- Scheda compilata per revisione periodica delle partecipazioni dati relativi all'anno 2023
- Elenco degli Enti Soci con le relative quote di partecipazione alla Società.



Il Direttore f.f.
(giusta delibera del 28/06/2024)
ing. Roberto Lisi



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2023

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03281470835
Denominazione	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA
Data di costituzione della partecipata	2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	MESSINA
Comune	MESSINA
CAP *	98122
Indirizzo *	CORSO CAVOUR, 87
Telefono *	
FAX *	Pec: srr.ammessina@pec.it
Email*	protocollo@srrmessinaareametropolitana.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.22.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	10
Approvazione bilancio 2023	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽⁴⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	€ 159.785
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	€ 159.785
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	€ 1.157.682
Totale Attivo	€ 1.631.116
A) I Capitale / Fondo di dotazione	€ 120.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	€ 747.090
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0
A) IX Utili (perdite) esercizio	€ 0
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	€ 867.090
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	€ 477.629
Totale passivo	€ 1.631.116
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	€ 649.455
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi	€ 617.082
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 32.373
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X)	€ 0
B. Costi della produzione /Totale costi	€ 648.600
B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro	€ 461.586
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	
C17) Interessi e altri oneri finanziari	
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
– Rivalutazioni di partecipazioni	

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti	
Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Crediti (contabilità finanziaria)	
Totale Entrate	
Debiti (contabilità finanziaria)	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Scegliere un elemento.
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo*è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
Tipo di controllo (organismo)	controllo solitario

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	
Ente Affidante	Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*	
Modalità affidamento	Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾			
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾			
Totale oneri ⁽⁸⁾			

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾			
Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾			
Totale entrate ⁽⁸⁾			
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾			

⁽⁸⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁹⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽¹⁰⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2022 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	Scegliere un elemento.
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	Scegliere un elemento.
Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾	
Pronuncia Corte dei conti ex art.5c.3,TUSP [§]	Scegliere un elemento.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2023

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Sezione della Corte dei conti competente [§]	Scegliere un elemento.
Numero della delibera [§]	
Anno della delibera [§]	

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2022(censimento precedente) in una società (ossia in soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2023(censimento corrente), in luogo della scheda Partecipazione,deve essere compilata,in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento / Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03281470835
Denominazione	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA
Data di costituzione della partecipata	2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	MESSINA
Comune	MESSINA
CAP*	98122
Indirizzo*	CORSO CAVOUR, 87
Telefono*	
FAX*	PEC: srr.ammessina@pec.it
Email*	Protocollo@srrmessinaareametropolitana.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.22.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **dirittispeciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Scegliere un elemento.
Numero medio di dipendenti	10
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 2600

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 617.082	€ 539.056	€ 535.420
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 32.373	€ 47.201	€ 35.379
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0	€ 0	€ 0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Scegliere un elemento.
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti

Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Comune	Quota percentuale
<i>Ali</i>	0,17
<i>Ali Terme</i>	0,53
<i>Antillo</i>	0,2
<i>Barcellona Pozzo di Gotto</i>	8,54
<i>Casalvecchio Siculo</i>	0,19
<i>Castelmola</i>	0,22
<i>Castroreale</i>	0,54
<i>Condrò</i>	0,1
<i>Fiumedinisi</i>	0,31
<i>Forza d'Agrò</i>	0,19
<i>Furci Siculo</i>	0,69
<i>Furnari</i>	0,75
<i>Gaggi</i>	0,64
<i>Gallodoro</i>	0,08
<i>Giardini Naxos</i>	1,97
<i>Gualtieri Sicaminò</i>	0,38
<i>Itala</i>	0,34
<i>Letojanni</i>	0,56
<i>Limina</i>	0,19
<i>Mandanici</i>	0,13
<i>Merì</i>	0,49
<i>Messina</i>	49,43
<i>Milazzo</i>	6,64
<i>Monforte San Giorgio</i>	0,69
<i>Mongiuffi Melia</i>	0,14
<i>Nizza di Sicilia</i>	0,77
<i>Pace del Mela</i>	1,31
<i>Pagliara</i>	0,25
<i>Roccafiorita</i>	0,05
<i>Roccalumera</i>	0,87
<i>Roccavaldina</i>	0,24
<i>Rometta</i>	1,36

Comune	Quota percentuale
<i>San Filippo del Mela</i>	1,49
<i>San Pier Niceto</i>	0,61
<i>Sant'Alessio Siculo</i>	0,31
<i>Santa Lucia del Mela</i>	0,98
<i>Santa Teresa di Riva</i>	1,89
<i>Saponara</i>	0,83
<i>Savoca</i>	0,37
<i>Scaletta Zanclea</i>	0,48
<i>Spadafora</i>	1,07
<i>Taormina</i>	2,26
<i>Terme Vigliatore</i>	1,47
<i>Torregrotta</i>	1,51
<i>Valdina</i>	0,26
<i>Venetico</i>	0,79
<i>Villafranca Tirrena</i>	1,82
<i>Prov. Reg. Messina</i>	5
	100